

Circolare del Ministero dell'Interno n° 104 del 13 ottobre 1967
Oggetto: Impiego, detenzione e commercio di isotopi radioattivi.

Come è noto l'art 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, relativo alla sicurezza degli impianti e alla protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli dalle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare, prescrive che gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e reparti nei quali si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze o apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, non possono essere posti in attività senza il nulla osta rilasciato dal Prefetto.

Tale nulla osta è altresì richiesto anche nei casi in cui le sostanze abbiano una quantità di radioattività superiore ai valori di cui al D.M. 27 luglio 1966, per i quali viene rilasciata apposita autorizzazione da parte del Ministero dell'industria e commercio.

Il predetto nulla osta deve essere rilasciato su parere favorevole del medico provinciale, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del veterinario provinciale e del comandante di porto.

L'art. 102 del citato decreto del Presidente della Repubblica non menziona il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco il quale, da parte sua, in base al decreto interministeriale interno-industria e commercio del 27 settembre 1965, n. 1973 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965 punto 38) ha il dovere di sottoporre a visita annuale le attività di cui trattasi.

Al fine pertanto di evitare disarmonie in tema di applicazione del citato art. 102 e del predetto decreto interministeriale n. 1973, si ritiene opportuno che anche il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco venga sentito ai fini del rilascio del nulla osta perchè possa suggerire le eventuali prescrizioni tecniche necessarie per l'idoneità dei locali, tenuto conto della loro particolare destinazione.

Per quanto attiene invece alla detenzione di materie fissili, materie grezze minerali e materie radioattive, come è noto, si applicano le norme di cui al Capo II, art. 3, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificata dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 nonchè del Capo V del D.P.R. n. 185 artt. 30 e 31. Poichè da tali norme risulta che le Prefetture ed i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco non sono informati da parte degli utenti sulla detenzione dei predetti materiali, si ritiene opportuno che vengano interessati i medici provinciali, cui spetta il controllo sulla detenzione stessa, perchè provvedano ad informare le SS.LL. sulla natura, quantità e dislocazione delle materie radioattive oggetto della denuncia. Ciò premesso, tenuto conto della particolare delicatezza della materia e dei rischi che vi sono connessi, si rende ora quanto mai necessaria una perfetta applicazione delle norme vigenti per l'impiego, la detenzione ed il commercio delle sostanze radioattive, applicazione che fino ad ora, sia per la novità della materia che per il rapido evolversi della stessa normativa è stata nè completa nè tanto meno rigida.

A tal fine si invia l'allegato elenco con preghiera di voler controllare le singole situazioni ed esperire, per quanto possibile, in collaborazione con gli uffici periferici delle amministrazioni interessate, una approfondita indagine intesa ad accertare se vi siano altri utenti non compresi negli elenchi di cui sopra onde provvedere, se del caso, alla relativa normalizzazione. Dei provvedimenti adottati e di quelli che via via saranno presi dovrà darsene comunicazione oltre che a questo Ministero e al Comitato nazionale dell'energia nucleare, anche agli Organi locali interessati.

Nel richiamare ancora una volta la cortese attenzione delle SS.LL. sulla particolare delicatezza della materia, si confida nella più ampia collaborazione per l'attuazione delle norme su richiamate e si resta in attesa di cortesi notizie in merito.